

Suggestioni dantesche nei «capitula» angioini

Aldo VALLONE
Università di Napoli

In una disposizione normativa di Roberto d'Angiò del 26 ottobre 1332 ("prime indictionis, regnorum nostrorum anno XXIV") si prende posizione "contra Neapolitanos maleficos rapientes virgines sub colore matrimonii" e si lamenta, più specificamente, che nella città di Napoli si compiano atti immondi di libidine da parte di "aliqui lascivi et insolentes iuvenes", che rapiscono e violentano le donne, ovunque, "omni prorsus abiecto pudore ad deosculandas ipsorum tales amasias, sive in ecclesis, sive in plateis publicis, ubi vident commodius praecipites illabuntur"¹. Sono atti da reprimere, scondannare e condannare. Ancor più poi se chi li compie è contumace. E subito dopo si precisano condanne e pene con riflessi anche sul patrimonio. Né si escludono le donne. Ed è proprio questa parte che si intende riproporre.

... Et quia mulieres sepius amandi materiam se amantibus suis nutu et actibus dare solent, cum nullus unquam credatur esse adeo impudicus amator, ut amare non desinat, que recusat amari, addiicimus, decernentes, ut supra, quod si mulier rapta modo premissa, seu furto subtracta, seu deosculata, suo huiusmodi raptui subtractioni, seu deoscultationi consenserit, osculari se patiens, aut fugiens voluntarie cum raptore, perdat penitus ipso facto dotes omnes, si quas habet, vel habitura esset et a paterna maternaque successione pariter expulsa, omni eius compendio et commoditate remaneat irrecuperabiliter spoliata ...².

¹ JOANNIS ANTONII DE NIGRIS de civitate Campaniae *Commentarii in Capitula Regni Neapolitani. Hac postrema editione a multis erroribus repurgati Sebastiani ac Nicolai de Neapoli, Bartholomaei de Capua et Lucae de Penna additamenta ad eadem Capitula exarata*, Venetiis, apud Joannem Variscum et Socios, 1582, c.235 ss. (Precedente edizione: *Civitate Campaniae*, Jo. Dom. Nibium, 1561; e ancor prima, Venetiis 1545, citata da L. GIUSTINIANI, cit. II, pp. 294-96).

² *Commentarii*, c. 236. Riporto però il testo dall'edizione critica di R. TRIFONE, *La legislazione angioina*, Napoli, Lubrano, 1921, p. 254. Il T. annota ch'è un argomento regolato "in

Ora, ad una lettura interessata, non ci si può sottrarre al piacere di un'immedita impressione, che insistentemente prende spazio e reprime ogni doverosa cautela.

Ci si chiede, insomma, se in quella prima parte della norma non si possa cogliere la presenza dei versi di Dante nell'episodio di Francesca e Paolo. V'è un senso nell'insieme, un gioco di parole e quasi un ritmo che suggestionano.

... cum nullus unquam credatur	...Amor ch'al cor gentil ratto s'apprende
esse adeo impudicus amator, ut ama-	[...]
re non desinat, que recusat amari... [...]	Amor, ch'a nullo amato amar perdona
	[...]
	(Inf. V. 100, 103).

Questo non significa affatto che, d'un colpo, si vogliano recidere altre radici, ben più presenti e pressanti in Dante: tradizione cortese, stilnovismo-Guinizzelli; ed anche Virgilio, per via di quel "nutu"- "annuit et totum nutu tremefecit Olimpum", *Aen.* IX, 106 (e sulla "servitù d'amore" nel diritto e nella letteratura ha scritto anni fa felici pagine F. Vassalli). Si vuole piuttosto ispezionare il terreno culturale attorno a quella disposizione normativa.

Il testo risulta vergato "per manus Johannis Grilli de Salerno, juriis civilis professoris viceprothonotarii regni Siciliae". Giovanni Grillo, s'è di fatto lui l'estensore, appartiene ad una famiglia di notai e vive ed opera in ambiente notarile altamente qualificato, secondo solo a quello bolognese: il Grillo figura in una *conventio* del 12 aprile 1306, come ricorda E. Cortese (deducendone i dati dal *Codice diplomatico salernitano del secolo XIV*), in cui "dichiara di aver ricevuto la dote assegnata dal suocero Palmerio Mariconda alla figlia Margherita"³.

L'ambiente angioino è notoriamente aperto alla cultura. Roberto sale al trono nel 1309 ed è per lungo tempo corteggiato e amato da giuristi scienziati e letterati: di questi basterà ricordare, oltre Petrarca e Boccaccio, Barbato da Sulmona, Donato degli Albinzoni, Giovanni Villani e così via⁴. Ma più vale,

molti dettagli dalla legislazione sveva", p. CIII; e, subito dopo, richiama il precedente delle leggi longobarde, p. CIV.

³ E. CORTESE, *Nicolaus de Ursone de Salerno. Un'opera ignota sulle lettere arbitrarie angioine nella tradizione dei trattati sulla tortura* in: AA.VV., *Per Francesco Calasso. Studi degli allievi*, Roma, Bulzoni, 1978, p. 271 (*Il Codice diplomatico salernitano del secolo XIV* a cura di C. Carucci, Salerno, s.d., ma 1950, p. 52, richiamato dal Cortese).

⁴ La bibliografia è vasta: si vedano, almeno, R. CAGGESE, *Roberto d'Angiò e i suoi tempi*, Firenze, Bemporad, 1930, II, p.383 ss.; E. G. LEONARD, *Gli angioini a Napoli* (1954), Milano, Dall'Oglio, 1967, p. 353 ss.; ed ora (anche per la bibliografia) G. GALASSO *Il Regno di Napoli*, Torino, UTET, 1992, partic. p 541 ss..

al nostro assunto, ricordare Paolo da Perugia, che fu a Napoli nel 1324 e che ebbe da Roberto "un beneficio ecclesiastico nella diocesi di Penne"⁵ e fu "raccoltore di codici per conto del Re e bibliotecario della ricca collezione di Castelnuovo" e inoltre autore della miscellanea *Collectanea*, "a cui il Boccaccio largamente attinse e di cui si sarebbe servito per la *Genealogia*"⁶. Per noi Paolo da Perugia si associa e richiama Luca da Penne (nato nel 1325)⁷, amico e discepolo, ch'è tra i primi e più validi commentatori dei *Capitula Regni Neapolitani*⁸. I suoi *additamenta*, ben più corposi, sono dotti e squisitamente letterari accanto a quelli di Sebastiano e Nicola da Napoli, ma anche di Bartolomeo da Capua⁹. Egli si rifà con diretta conoscenza ad autori antichi e medievali da Ovidio e Seneca a Bernardo, con citazioni calzanti secondo una sapiente articolazione casistica. E varrà la pena di seguirlo.

... Cum amas non sapiēs. Cum sapiēs non amabis. Secundum, quia semper timet, unde Ovidius. Res est solliciti plena timoris amor. Tersium cecitatem incurrunt. Ovidius in Epistolis. Quid deceat, non vidit ullus amans. Quartum, indēs sinens rei familiaris damnū. Seneca. Semper in amore causa damni sequitur. Quintum. Frequens periculorum incursio. Fulgensius in libro mericulogiorum. Amor cum periculo sepe concordat, et dum solum vocat ad id, quod diligit, non potest videre, quod expedit, et videtur tali quod amore ligatus, parum dormit, minus edit, et omnis eius actus in amantis cogitatione finitur. Nil beatum credit, quod illi fit odiosum. Nil sibi negare audeat, sine solatiis eius, undique mestus pallescet, dilecta praesentia in repentina, quae ipsius visione tremescet, indefensisque vinculis nexus, Amantiae in sui visione tenebitur. Hoc etiam Bernardus ad Abbatem Pusanae. Mens quam semel affererit charitas, sui iuris non desinit, metuitque nec sic dolet, quod non oportet, sollicitatur plus, quam voluerit, et unde voluerit compatitur, volens miseretur in vita praecleara ...¹⁰

Letterato si è detto, innanzi, Luca da Penne: ed è così. In tal senso si ponga a fronte (oltre ad altri isolati lacerti) l'espressione dantesca "e scolorocci il viso" (*Inf.* V, 131) con il "mestus pallescet". Ma, certo, si può anche ipotizzare che le origini delle due espressioni non siano collegabili tra loro e che, anzi, siano da ricondurre più semplicemente ad un'immagine corrente e d'uso comune, cioè senza dar loro una precisa qualificazione letteraria. Tuttavia il contesto, in cui Luca da Penne pone la sua, dà nutrimento alla suggestione. Né impressiona, qualora si percorra questa via, l'assenza di una

⁵ R. CAGGESE, II, p. 383 ss..

⁶ Ibidem.

⁷ Ibid., pp. 383-84, 388 (e non 387).

⁸ L. GIUSTINIANI, *Memorie storiche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, Napoli, Simoniana, 1787, III, pp. 39-43 (oggi in ristampa anastatica).

⁹ Cfr. nota 1.

¹⁰ *Commentarii*, c. 236 v.

citazione diretta di Dante: qui, e ancor più in Giovanni Grillo. Si sa bene, infatti, che il poeta (e l'ideologo politico: e siamo negli anni dei sospetti di eresia per la *Commedia* e del Dante "errante" e della condanna della *Monarchia* da parte di fra Guido Vernani)¹¹ non è assunto ancora ad *exemplum*, e tarderà ad esserlo come tale negli scrittori legali¹². Né è da scartare l'idea che ai devoti giuristi angioini, legati e soggetti alla munificenza di Roberto, disdiceva richiamare il nome di Dante e in qualche modo farlo circolare, dopo che il poeta aveva classificato il sovrano (anche se egli doveva essere all'oscuro) come "re da sermone" (*Par. VIII*, 76 ss., 147).

Sono, certo, soste, che più si procede, più si caricano di forti suggestioni.

¹¹ A. VALLONE, *Dante*, Milano, Vallardi, 1982, s.v.; *Storia della critica dantesca dal XIV al XX secolo*, Milano, Vallardi, 1981, I, passim. E. per fra G.V., *Antidantismo politico e dantismo letterario*, Roma, Bonacci, 1988.

¹² A. VALLONE, *Le citazioni dantesche negli scrittori legali*, Ravenna, Longo, 1987, pp.9-26 (poi in *Antidantismo politico e dantismo letterario*, cit.).